

Se le piante si traggono dal semenzaio che trovansi nel fondo, non è dovuta al mezzaiuolo alcuna indennità.

1659. Lo spurgo dei fossi, tanto interni quanto adiacenti alle strade pubbliche, come pure i lavori che sogliono ordinarsi dai comuni per la conservazione delle strade, sono a carico del colono.

Egli ha pure l'obbligo di fare le carreggiature ordinarie sia per le riparazioni del fondo e della casa colonica, sia pel trasporto de' generi alla casa del locatore.

1660. Il colono non può raccogliere, nè battere i grani, nè fare la vendemmia senza avvertirne il locatore.

1661. Tutti i frutti, tanto naturali quanto industriali del fondo, si dividono per metà tra il locatore ed il mezzaiuolo.

È a carico del mezzaiuolo il taglio de' boschi cedui per la quantità necessaria pei pali delle viti e per altri usi del fondo. Il soprappiù appartiene al locatore, restando a suo carico le spese. I tronchi degli alberi morti o atterrati sono riservati al locatore.

Le opere necessarie per le potature e pel taglio de' rami degli alberi morti od atterrati sono a carico del mezzaiuolo. Egli non può disporre di questi oggetti che per la quantità necessaria al servizio del fondo ed al suo proprio uso. Il soprappiù spetta al locatore.

1662. Il libro del locatore, se contiene le partite

di credito e di debito con indicazione di tempo e di causa, e se le partite medesime sono state di mano in mano annotate in altro libretto da conservarsi presso il colono, fa piena prova tanto a favore del locatore quanto contro di lui, ove il colono non abbia reclamato prima della scadenza di quattro mesi dalla data dell'ultima partita.

Fa la stessa prova il libretto che il colono conserva presso di sè, purchè sia scritto dal locatore nella maniera sopraccennata.

Non presentandosi dal locatore o dal colono il proprio libretto, perchè andò smarrito o non se ne ebbe cura, si sta a quello che viene presentato.

1663. Il libretto tenuto dal locatore e dal colono nella forma indicata nell'articolo precedente fa prova eziandio dei patti, che possono essersi fra loro convenuti in aggiunta o a modificazione delle regole stabilite in questo capo.

1664. La colonia senza determinazione di tempo si reputa fatta per un solo anno. L'anno comincia e termina coll'undici di novembre.

Passato il mese di marzo senza che siasi data o presa licenza, s'intende la colonia rinnovata per un altro anno.

CAPO V.**DELLA LOCAZIONE A SOCCIDA O SOCCIO.****SEZIONE I.***Disposizioni generali.*

1665. La locazione a soccida o socio è un contratto, per cui una delle parti dà all'altra una quantità di bestiame, perchè lo custodisca, lo nutrisca e ne abbia cura, a norma delle condizioni fra esse convenute.

1666. Vi sono più specie di soccida :

La soccida semplice ed ordinaria,

La soccida a metà,

La soccida coll'affittuario o col mezzaiuolo,

La soccida impropriamente detta.

1667. Si può dare a soccida qualunque specie di bestiame che sia capace di accrescimento, o di utilità all'agricoltura e al commercio.

1668. Non essendovi patti particolari, tali contratti vengono regolati dai principii seguenti.

SEZIONE II.*Della soccida semplice.*

1669. La locazione a soccida semplice è un contratto, per cui si dà ad altri del bestiame per

custodirlo, nutrirlo ed averne cura, a condizione che il conduttore guadagni la metà nell'accrescimento. L'accrescimento consiste tanto nei parti sopravvenuti, quanto nel maggior valore che il bestiame può avere al fine del contratto in confronto con quello che aveva al principio.

1670. La stima attribuita al bestiame nel contratto di locazione non ne trasferisce la proprietà al conduttore, e non ha altro effetto che di determinare la perdita o il guadagno che può risultarne, terminata la locazione.

1671. Il conduttore deve usare la diligenza di un buon padre di famiglia per la conservazione del bestiame datogli a soccida.

1672. Egli non è obbligato pei casi fortuiti, se non quando sia imputabile di colpa precedente, senza la quale non sarebbe avvenuto il danno.

1673. Nascendo controversia, il conduttore deve provare il caso fortuito, ed il locatore la colpa da lui imputata al conduttore.

1674. Il conduttore, che non si è obbligato a risarcire i danni de' casi fortuiti, è sempre tenuto a render conto delle pelli delle bestie e di quanto altro ne possa rimanere.

1675. Se il bestiame è perito od il suo valore primitivo è diminuito senza colpa del conduttore, la perdita è a carico del locatore.

1676. Il solo conduttore profitta del latte, del concime e del lavoro del bestiame dato a soccida.

La lana e l'accrescimento si dividono.

1677. Non si può stipulare

Che il conduttore sopporti più della metà della perdita del bestiame, allorchè avvenga per caso fortuito e senza sua colpa;

Che egli abbia nella perdita una parte più grande che nel guadagno;

Che il locatore prelevi in fine della locazione qualche cosa oltre il bestiame dato a soccida.

Ogni convenzione di tale natura è nulla.

1678. Il conduttore non può disporre di alcuna bestia della mandra, tanto appartenente al capitale della soccida quanto all'accrescimento, senza il consenso del locatore, e nemmeno questi può disporre senza il consenso del conduttore.

1679. Quando la locazione a soccida è contratta coll'affittuario altrui, deve essere notificata al locatore de' beni di cui egli tiene l'affitto; senza di che il locatore dei detti beni può sequestrare e far vendere il bestiame per essere soddisfatto di quanto l'affittuario gli deve.

1680. Il conduttore non può tosare le bestie date a soccida senza prima avvertirne il locatore.

1681. Se nel contratto non fu stabilito il tempo per cui deve durare la soccida, si ritiene che abbia a durare per tre anni.

1682. Il locatore può domandarne anche prima lo scioglimento, se il conduttore non adempie a' suoi obblighi.

1683. Al termine della locazione od al tempo

dello scioglimento si procede a nuova stima del bestiame dato a soccida.

Il locatore può prelevare dalle mandre bestie d'ogni specie sino alla concorrenza della prima stima: il di più si divide.

Se non vi sono bestie sufficienti ad agguagliare la prima stima, il locatore prende quelle che rimangono senza che il conduttore debba concorrere nella perdita.

SEZIONE III.

Della soccida a metà.

1684 La soccida a metà è una società, nella quale ciascuno de' contraenti conferisce la metà del bestiame che resta comune pel guadagno o per la perdita.

1685. Il solo conduttore profitta, come nella soccida semplice, del latte, del letame e del lavoro degli animali.

Il locatore non ha diritto che sopra la metà delle lane e dell'accrescimento.

1686. Nel rimanente le regole della soccida semplice s'applicano alla soccida a metà.

SEZIONE IV.

*Della soccida data dal locatore al suo affittuario
o al mezzaiuolo.*

§ I.

Della soccida coll'affittuario.

1687. La soccida data all'affittuario, chiamata anche *soccida di ferro*, è quella per cui si concede un fondo in affitto, a condizione che al terminare della locazione l'affittuario lasci degli animali di valore eguale al prezzo della stima di quelli che ha ricevuti.

1688. La stima del bestiame consegnato all'affittuario non produce in lui la traslazione della proprietà, ma nulladimeno pone il bestiame a suo rischio.

1689. Tutti i guadagni appartengono all'affittuario durante la locazione, se non vi è patto in contrario.

1690. Nelle soccide contratte coll'affittuario il concime non cede a suo profitto particolare, ma appartiene alla possessione locata, nella coltura della quale si deve unicamente impiegare.

1691. La perdita anche totale del bestiame, avvenuta per caso fortuito, ricade interamente a danno dell'affittuario, se non si è altrimenti pattuito.

1692. Al termine della locazione l'affittuario non può ritenersi il bestiame compreso nella soccida

pagando il valore della stima primitiva, ma deve lasciare bestiame di valore eguale a quello che ha ricevuto.

Ogni deficienza che si verifica nel valore del bestiame, è a carico dell'affittuario che la deve risarcire; ogni eccedenza è a tutto di lui vantaggio.

§ II.

Della soccida col mezzaiuolo.

1693. Si può stipulare che il mezzaiuolo rilasci al locatore la sua parte della lana tosata a prezzo minore del valore ordinario;

Che il locatore abbia una maggiore porzione degli utili;

Che gli spetti la metà del latte.

1694. La soccida col mezzaiuolo termina col fine della locazione.

1695. Nel rimanente essa è sottoposta a tutte le regole della soccida semplice.

SEZIONE V.

Della soccida impropriamente detta.

1696. La soccida impropriamente detta ha luogo quando si danno una o più vacche, perchè siano custodite ed alimentate, delle quali il locatore conserva la proprietà, avendo soltanto il guadagno dei vitelli che nascono da esse.

TITOLO X.

DEL CONTRATTO DI SOCIETÀ

CAPO I.

DISPOSIZIONI GENERALI.

1697. La società è un contratto, col quale due o più persone convengono di mettere qualche cosa in comunione, al fine di dividere il guadagno che ne potrà derivare.

1698. Qualunque società deve avere per oggetto una cosa lecita, ed essere contratta per l'interesse comune delle parti.

Ciascun socio deve conferirvi o danaro, od altri beni, o la propria industria.

CAPO II.

DELLE DIVERSE SPECIE DI SOCIETÀ.

1699. Le società sono universali o particolari.

SEZIONE I.

Delle società universali.

1700. Si distinguono due specie di società universali: la società di tutti i beni presenti e la società universale dei guadagni.

1701. La società di tutti i beni presenti è quella, colla quale le parti pongono in comunione tutti i beni mobili ed immobili che possiedono attualmente, e gli utili che potranno ricavarne.

Possono altresì comprendervi tutte le altre specie d'utili; ma i beni che le parti acquistassero per successione o donazione, non entrano in questa società, se non per essere goduti in comunione. Ogni stipulazione che tenda a render comune la proprietà di tali beni, è nulla.

1702. La società universale dei guadagni comprende tutto ciò che le parti saranno per acquistare colla loro industria, per qualsivoglia titolo, durante la società: i beni sì mobili come immobili, che ciascuno dei soci possiede al tempo del contratto, non sono compresi nella società, se non per essere goduti in comunione.

1703. Il semplice contratto di società universale, senza altra dichiarazione, non include che la società universale dei guadagni.

1704. Non può aver luogo veruna società universale, eccetto che tra persone capaci di dare o di ricevere scambievolmente l'una dall'altra, ed alle quali non sia vietato d'avvantaggiarsi reciprocamente a scapito dei diritti d'altre persone.

SEZIONE II.

Delle società particolari.

1705. La società particolare è quella, la quale non ha per oggetto se non certe determinate cose, o il

loro uso, ovvero i frutti che se ne possono ritrarre.

1706. È parimente società particolare il contratto, con cui più persone si associano per una impresa determinata, o per l'esercizio di qualche mestiere o professione.

CAPO III.

DELLE OBBLIGAZIONI DE' SOCI TRA LORO E RELATIVAMENTE AI TERZI

SEZIONE I.

Delle obbligazioni de' soci tra loro.

1707. La società comincia nell'istante medesimo del contratto, se non è fissato un altro tempo.

1708. Non essendovi patto circa la durata della società, si presume contratta per tutta la vita dei soci, sotto le limitazioni espresse nell'articolo 1733; se però si tratta d'affare, il quale non duri che per un determinato tempo, la società s'intende contratta per tutto il tempo in cui deve durare lo stesso affare.

1709. Ogni socio è debitore verso la società di tutto ciò che ha promesso di conferirvi.

Quando ciò che si deve conferire, consiste in un determinato corpo di cui la società abbia sofferto l'evizione, il socio che l'ha conferito, ne è garante verso la società, nel modo stesso che il venditore è obbligato per l'evizione a favore del compratore.

1710. Il socio che doveva conferire alla società una somma e non l'ha conferita, è di diritto debitore degli interessi di tale somma dal giorno in cui doveva eseguirsi il pagamento, salvo il risarcimento dei danni.

Lo stesso ha luogo riguardo alle somme che avesse prese dalla cassa sociale, gli interessi delle quali decorrono dal giorno che le ha ritirate per suo particolare vantaggio.

1711. I soci che si sono obbligati ad impiegare per la società la loro industria, debbono render conto di tutti i guadagni fatti con quella specie d'industria che è l'oggetto della società.

1712. Se uno dei soci è creditore per suo conto particolare di una somma esigibile verso una persona che è pure debitrice alla società di una somma egualmente esigibile, deve imputare ciò che riceve dal debitore al credito della società e al proprio nella proporzione dei due crediti, ancorchè colla quitanza avesse fatta l'intera imputazione al suo credito particolare: ma se ha dichiarato nella quitanza che l'imputazione è fatta interamente al credito della società, questa dichiarazione ha il suo effetto.

1713. Se uno dei soci ha ricevuta l'intera sua porzione di un credito comune, ed il debitore diventa in appresso non solvente, questo socio deve conferire nella massa ciò che ha ricevuto, quantunque abbia rilasciato la quitanza specialmente a sconto della sua porzione.

1714. Ciascuno de' soci è obbligato verso la società pe' danni cagionati alla medesima per sua colpa, senza che possa compensarli cogli utili procacciati colla sua industria in altri affari.

1715. Le cose il cui solo godimento è stato posto in società, se consistono in corpi certi e determinati che non si consumano coll'uso, rimangono a rischio e pericolo del socio che ne è proprietario.

Se queste cose si consumano coll'uso, se conservandole si deteriorano; se sono state destinate ad essere vendute, o se furono poste in società sopra stima risultante da un inventario, esse rimangono a rischio e pericolo della società.

Se la cosa è stata stimata, il socio non può ripetere che l'importare della stima.

1716. Un socio ha azione contro la società non solo per la restituzione dei capitali sborsati a conto di essa, ma altresì per le obbligazioni contratte di buona fede per gli affari sociali e pe' rischi inseparabili dalla sua amministrazione.

1717. Se il contratto di società non determina la parte di ciascun socio nei guadagni o nelle perdite, tale parte è in proporzione di quanto ciascuno ha conferito pel fondo sociale.

Riguardo a colui che non ha conferito che la propria industria, la sua parte nei guadagni o nelle perdite è regolata come la parte di colui che nella società ha conferito la somma o porzione minore.

1718. Se i soci hanno convenuto di rimettersi al giudizio di uno di essi o di un terzo per determinare

le porzioni, la determinazione che sarà data, non può impugnarsi che nel caso in cui sia evidentemente contraria all'equità.

Non è ammesso alcun reclamo a questo riguardo, quando sono decorsi più di tre mesi dal giorno in cui il socio che si pretende leso, ha avuto notizia della determinazione, o quando dal suo canto ha cominciato ad eseguirla.

1719. È nulla la convenzione che attribuisce ad uno dei soci la totalità dei guadagni.

Parimente è nulla la convenzione, per cui i capitali o effetti posti in società da uno o da più soci si dichiarassero esenti da qualunque contributo nelle perdite.

1720. Il socio incaricato dell'amministrazione in forza di un patto speciale del contratto di società può fare, non ostante l'opposizione degli altri soci, tutti gli atti che dipendono dalla sua amministrazione, purchè ciò segua senza frode.

Questa facoltà non può essere revocata durante la società senza una causa legittima; ma se è stata accordata con un atto posteriore al contratto di società, è revocabile come un semplice mandato.

1721. Se più soci sono incaricati di amministrare, senza che siano determinate le loro funzioni o sia stato espresso che l'uno non possa agire senza l'altro, ciascuno di essi può fare separatamente tutti gli atti di tale amministrazione.

1722. Se fu pattuito che uno degli amministratori non possa fare cosa alcuna senza l'altro, uno

solo non può, senza una nuova convenzione, agire in assenza dell'altro, quantunque questi fosse nell'attuale impossibilità di concorrere agli atti dell'amministrazione, salvo che si trattasse di un atto di urgenza, dall'ommissione del quale potesse derivare un grave ed irreparabile danno alla società.

1723. In mancanza di patti speciali sul modo di amministrare si osservano le seguenti regole:

1.° Si presume che i soci siensi data reciprocamente la facoltà di amministrare l'uno per l'altro. L'operato di ciascuno è valido anche per la parte de' consoci, ancorchè non abbia riportate il loro consenso, salvo a questi ultimi o ad uno di essi il diritto di opporsi all'operazione, prima che sia conclusa;

2.° Ciascun socio può servirsi delle cose appartenenti alla società, purchè le impieghi secondo la loro destinazione fissata dall'uso, e non se ne serva contro l'interesse della società, o in modo che impedisca a' suoi soci di servirsene secondo il loro diritto;

3.° Ciascun socio ha diritto di obbligare i consoci a contribuire con esso alle spese necessarie per la conservazione delle cose della società;

4.° Uno de' soci non può fare innovazioni sopra gli immobili dipendenti dalla società, ancorchè le reputi vantaggiose ad essa, se gli altri soci non vi acconsentono.

1724. Il socio che non è amministratore, non può nè alienare nè obbligare le cose, benchè mobili, le quali dipendono dalla società.

1725. Ciascuno dei soci ha facoltà di associarsi, senza il consenso degli altri, una terza persona relativamente alla porzione che egli ha nella società; ma non può senza tale consenso ammetterla nella società, ancorchè ne avesse l'amministrazione.

SEZIONE II.

Delle obbligazioni dei soci verso i terzi.

1726. Nelle società, escluse quelle di commercio, i soci non sono obbligati in solido pei debiti sociali, nè uno de' soci può obbligare gli altri, se questi non gliene hanno data la facoltà.

1727. I soci sono obbligati verso il creditore con cui hanno contrattato, ciascuno per una somma e parte eguale, ancorchè uno di essi abbia in società una porzione minore, se il contratto non ha specialmente ristretta l'obbligazione di questo in ragione della sua porzione.

1728. La stipulazione esprime che l'obbligazione fu contratta per conto sociale, obbliga soltanto il socio che ha contrattato e non gli altri, eccetto che questi gliene abbiano data la facoltà, o che la cosa sia stata rivolta in vantaggio della società.

CAPO IV.

DELLE DIVERSE MANIERE CON CUI FINISCE LA SOCIETÀ.

1729. La società finisce

- 1.° Per lo spirare del tempo per cui fu contratta;
- 2.° Per l'estinzione della cosa o pel compimento dell'affare;
- 3.° Per la morte di alcuno de' soci;
- 4.° Per l'interdizione, per la non solvenza o pel fallimento di alcuno de' soci;
- 5.° Per la volontà espressa da uno o più soci di non voler continuare la società.

1730. La prorogazione di una società contratta a tempo determinato non può essere provata, che con quei mezzi coi quali si può provare il contratto di società.

1731. Se uno dei soci ha promesso di mettere in comunione la proprietà d'una cosa e questa perisce prima che sia stata realmente conferita, la società rimane sciolta riguardo a tutti i soci.

Parimente rimane sciolta in qualunque caso per la perdita della cosa, quando il solo godimento fu posto in comunione e la proprietà è rimasta presso del socio.

Ma non rimane sciolta per la perdita della cosa la cui proprietà fu già conferita nella società.

1732. Si può stipulare che in caso di morte di uno dei soci la società debba continuare col suo

erede, ovvero che debba soltanto continuare fra i soci superstiti. Nel secondo caso l'erede del defunto non ha diritto che alla divisione della società, avuto riguardo allo stato in cui essa si trova al tempo della morte del socio, e non partecipa alle ulteriori ragioni se non in quanto sono una conseguenza necessaria delle operazioni fatte prima della morte del socio a cui succede.

1733. Lo scioglimento della società per volontà di una delle parti ha luogo soltanto in quelle società la cui durata è senza limite, e si effettua mediante una rinunzia notificata a tutti i soci, purchè tale rinunzia sia fatta in buona fede e non fuori di tempo.

1734. La rinunzia non è di buona fede, quando il socio rinunzia per appropriarsi egli solo il guadagno che i soci si erano proposto di ottenere in comune.

Essa è fatta fuori di tempo, quando le cose non sono più nella loro integrità, e l'interesse della società esige che ne venga differito lo scioglimento.

1735. Lo scioglimento della società contratta a tempo determinato non può domandarsi da uno de' soci prima che sia spirato il termine stabilito, se non quando vi fossero giusti motivi, come nel caso che uno dei soci mancasse a' suoi impegni, o che una malattia abituale lo rendesse inabile agli affari sociali, o in altri casi consimili.

L'apprezzamento di tali motivi è lasciato alla prudenza dell'autorità giudiziaria.

1736. Sono applicabili alle divisioni tra i soci le regole concernenti la divisione dell'eredità, la forma di tale divisione e le obbligazioni che ne risultano fra i coeredi.

TITOLO XI.

DEL MANDATO

CAPO I.

DELLA NATURA DEL MANDATO.

1737. Il mandato è un contratto, in forza del quale una persona si obbliga gratuitamente o mediante un compenso a compiere un affare per conto di un'altra persona da cui ne ha avuto l'incarico.

1738. Il mandato può essere espresso o tacito.

Anche l'accettazione può essere tacita, e risultare dall'esecuzione che vi ha dato il mandatario.

1739. Il mandato è gratuito se non vi è patto in contrario.

1740. Il mandato è speciale per un affare o per certi affari solamente, ovvero è generale per tutti gli affari del mandante.

1741. Il mandato concepito in termini generali non comprende che gli atti di amministrazione.

Quando si tratti di alienare, ipotecare o fare altri atti che eccedono la ordinaria amministrazione, il mandato debb'essere espresso.

1742. Il mandatario non può fare cosa alcuna oltre i limiti del suo mandato: la facoltà di fare transazioni non comprende quella di fare compromessi.

1743. Il minore emancipato può essere scelto per mandatario; ma il mandante non ha azione contro il mandatario minore, se non giusta le regole generali relative alle obbligazioni dei minori.

La moglie non può accettare mandato senza l'autorizzazione del marito.

1744. Quando il mandatario agisce in suo nome, il mandante non ha azione contro coloro coi quali il mandatario ha contrattato, nè i medesimi l'hanno contro il mandante.

In tal caso però il mandatario è direttamente obbligato verso la persona con cui ha contrattato, come se l'affare fosse suo proprio.

CAPO II.

DELLE OBBLIGAZIONI DEL MANDATARIO.

1745. Il mandatario è tenuto ad eseguire il mandato sino a che ne rimane incaricato, ed è responsabile dei danni derivanti dall'inadempimento del medesimo.

È parimente tenuto a terminare l'affare già cominciato al tempo della morte del mandante, se dal ritardo possa derivare pericolo.

1746. Il mandatario è responsabile non solamente pel dolo, ma anche per la colpa commessa nell'esecuzione del mandato.

Tale responsabilità riguardo alla colpa è applicata, quando il mandato è gratuito, meno rigorosamente che nel caso contrario.

1747. Ogni mandatario deve render conto del suo operato e corrispondere al mandante tutto quello che ha ricevuto in forza del mandato, quantunque ciò che ha ricevuto non fosse dovuto al mandante.

1748. Il mandatario è responsabile per colui che ha sostituito nell'incarico avuto,

1.° Quando non gli fu concessa la facoltà di sostituire alcuno;

2.° Quando una tale facoltà gli fu concessa senza indicazione della persona, e quella da lui scelta era notoriamente incapace o non solvente.

In tutti i casi può il mandante direttamente agire contro la persona che venne sostituita dal mandatario.

1749. Se in un solo atto si sono costituiti più mandatari o procuratori, l'obbligazione in solido tra essi non ha luogo se non è stata pattuita.

1750. Il mandatario deve gli interessi delle somme che ha impiegate a proprio uso dalla data del fattone impiego, e gli interessi di quelle di cui è rimasto in debito dal giorno in cui fu costituito in mora.

1751. Il mandatario che ha dato alla parte, con cui ha contrattato in tale qualità, una sufficiente notizia delle facoltà ricevute, non è tenuto ad alcuna garanzia per quello che avesse operato oltre i limiti del mandato, eccetto che si fosse per ciò personalmente obbligato.

CAPO III.

DELLE OBBLIGAZIONI DEL MANDANTE.

1752. Il mandante è tenuto ad eseguire le obbligazioni contratte dal mandatario secondo le facoltà che gli ha date.

Non è obbligato per quello che il mandatario avesse fatto oltre tali facoltà, se ciò non è stato espressamente o tacitamente ratificato.

1753. Il mandante deve rimborsare il mandatario delle anticipazioni e delle spese che questi ha fatto per l'esecuzione del mandato, e pagargli il compenso se l'ha promesso.

Se non è imputabile alcuna colpa al mandatario, il mandante non può dispensarsi da tale rimborso e pagamento, ancorchè l'affare non fosse riuscito, nè può far ridurre la somma delle spese e delle anticipazioni, col pretesto che avrebbero potuto essere minori.

1754. Il mandante deve parimente tener indenne il mandatario delle perdite sofferte per occasione degli assunti incarichi, quando non gli si possa imputare alcuna colpa.

1755. Il mandante deve al mandatario gli interessi delle somme da questo anticipate dal giorno del provato pagamento delle medesime.

1756. Se il mandato è stato conferito da più persone per un affare comune, ciascuna di esse è tenuta in solido verso il mandatario per tutti gli effetti del mandato.

CAPO IV.**DELLE DIVERSE MANIERE
COLLE QUALI SI ESTINGUE IL MANDATO.**

1757. Il mandato si estingue

Per la revocazione fattane dal mandante;

Per la rinunzia del mandatario;

Per la morte, per l'interdizione e pel fallimento sia del mandante sia del mandatario;

Per l'inabilitazione del mandatario o del mandante, se oggetto del mandato siano atti ch'essi non potrebbero fare direttamente senza l'assistenza del curatore.

1758. Il mandante può, quando vuole, revocare il mandato e costringere il mandatario a restituirgli lo scritto che lo comprova.

1759. La revocazione del mandato notificata soltanto al mandatario non può opporsi ai terzi, i quali ignorandola hanno agito in buona fede con esso, salvo al mandante il regresso contro il mandatario.

1760. La nomina di un nuovo mandatario per lo stesso affare produce la revocazione del mandato conferito al precedente dal giorno in cui fu a questo notificata.

1761. Il mandatario può rinunziare al mandato notificando al mandante la sua rinunzia.

Tuttavia il mandante, se tale rinunzia lo pregiudica, deve essere tenuto indenne dal mandatario,

salvochè questi non possa continuare nell'esercizio del mandato senza notabile suo danno.

1762. È valido ciò che fa il mandatario, in nome del mandante, nel tempo che ignora la morte di lui od una delle altre cause per cui cessa il mandato, purchè siano in buona fede coloro coi quali contratta.

1763. In caso di morte del mandatario, i suoi eredi consapevoli del mandato debbono darne avviso al mandante, e provvedere frattanto a ciò che le circostanze richiedono per l'interesse di questo.

TITOLO XII.

DELLA TRANSAZIONE.

1764. La transazione è un contratto, con cui le parti, dando, promettendo o ritenendo ciascuna qualche cosa, pongono fine ad una lite già cominciata o prevengono una lite che può sorgere.

1765. Per far transazione è necessario che si abbia la capacità di disporre degli oggetti compresi in essa.

1766. Si può far transazione sopra un'azione civile che provenga da un reato.

La transazione non è d'ostacolo al procedimento per parte del pubblico ministero.

1767. Nelle transazioni si può stipulare una pena contro chi non le adempie.

Questa pena tiene luogo di compenso pei danni cagionati dal ritardo, fermo tuttavia l'obbligo di adempiere la transazione.

1768. La transazione non si estende oltre ciò che ne forma l'oggetto: la rinunzia fatta a tutte le ragioni ed azioni comprende soltanto ciò che è relativo alle controversie, le quali hanno dato luogo alla transazione.

1769. Le transazioni non pongono fine se non alle controversie le quali sono state indicate, sia che le parti abbiano manifestata la loro intenzione con espressioni speciali o generali, sia che risulti tale intenzione come necessaria conseguenza di ciò che è stato espresso.

1770. Colui che ha fatto transazione sopra un diritto suo proprio, se acquista in appresso simile diritto da altra persona, non resta vincolato dalla transazione precedente in quanto al diritto nuovamente acquistato.

1771. La transazione fatta da uno degli interessati non obbliga gli altri, e non può essere opposta da essi.

1772. Le transazioni hanno fra le parti l'autorità di una sentenza irrevocabile.

Non possono impugnarsi per causa di errore di diritto nè per causa di lesione: ma deve essere corretto l'errore di calcolo.

1773. È però ammessa l'azione di nullità contro una transazione nei casi di dolo, di violenza o di errore sopra la persona o l'oggetto della controversia.

1774. Si può egualmente impugnare una transazione che sia stata fatta in esecuzione di un titolo nullo, salvo che le parti abbiano espressamente trattato della nullità.

1775. La transazione fatta sopra documenti, che si sono in appresso riconosciuti falsi, è interamente nulla.

1776. È parimente nulla la transazione di una lite, che fosse finita con sentenza passata in giudicato, della quale le parti o una di esse non avesse notizia.

1777. Allorchè le parti hanno fatta transazione generalmente sopra tutti gli affari che potessero esservi fra loro, i documenti che erano loro ignoti in quel tempo e che posteriormente si sono scoperti, non costituiscono un titolo per impugnare la transazione, salvo che siano stati occultati per fatto di una delle parti contraenti.

Ma la transazione è nulla, quando essa non riguardi che un solo oggetto, e resti provato dai documenti posteriormente scoperti, che una delle parti non aveva alcun diritto sopra lo stesso oggetto.

TITOLO XIII.

DELLA COSTITUZIONE. DI RENDITA.

1778. Si può stipulare una rendita ossia annua prestazione in danaro od in derrate, mediante la

cessione di un immobile od il pagamento di un capitale che il cedente si obbliga a non più ripetere.

1779. La rendita si può stipulare perpetua o vitalizia.

Le regole relative alla rendita vitalizia sono determinate nel titolo seguente.

1780. La rendita per prezzo d'alienazione, o come condizione di cessione d'immobili sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, si chiama rendita fondiaria.

1781. La cessione d'immobili accennata nell'articolo precedente trasferisce nel cessionario il pieno dominio, non ostante qualsivoglia clausola contraria.

La cessione, se è fatta a titolo oneroso, è soggetta alle regole stabilite pel contratto di vendita: se è fatta a titolo gratuito, è soggetta alle regole stabilite per le donazioni.

1782. La rendita costituita mediante un capitale si chiama rendita semplice o censo, e debb'essere assicurata con ipoteca speciale sopra un fondo determinato: altrimenti il capitale è ripetibile.

1783. La rendita costituita a termini dei due articoli precedenti è essenzialmente redimibile a volontà del debitore, non ostante qualunque patto contrario.

Può tuttavia stipularsi, che il riscatto non si eseguisca durante la vita del cedente o prima di un certo termine, il quale nelle rendite fondiarie non può eccedere i trent'anni e nelle altre i dieci.

Può anche stipularsi, che il debitore non

effettuerà il riscatto senza che n'abbia avvisato il creditore, e sia trascorso da questo avviso il termine convenuto, il quale non può eccedere un anno.

Qualora siansi convenuti maggiori termini, i medesimi saranno ridotti rispettivamente a quelli sopra stabiliti.

1784. Il riscatto della rendita semplice si opera mediante il rimborso del capitale in danaro pagato per la costituzione della medesima, ed il riscatto di una rendita fondiaria mediante il pagamento di un capitale in danaro corrispondente all'annua rendita sulla base dell'interesse legale, od al valore della stessa rendita, se è in derrate, sulla base del prezzo medio di queste negli ultimi dieci anni, semprechè non sia stato fissato nell'atto un capitale inferiore. In questo caso il debitore è liberato dall'annua rendita col pagamento del capitale fissato.

1785. Il debitore di un'annua rendita, oltre i casi espressi nel contratto, può essere costretto al riscatto della medesima,

1.° Se dopo una legittima interpellazione non ha pagata la rendita pel corso di due anni consecutivi;

2.° Se tralascia di dare al creditore le cautele promesse nel contratto;

3.° Se, venendo a mancare le cautele date, non ne sostituisce altre di eguale sicurezza;

4.° Se per effetto di alienazione o divisione il fondo su cui è costituita od assicurata la rendita, viene diviso fra più di tre possessori.

1786. Si fa pure luogo al riscatto della rendita nel caso di fallimento o non solvenza del debitore.

Nondimeno trattandosi di rendita fondiaria, ove il debitore prima del fallimento o della non solvenza avesse alienato il fondo obbligato per servizio della rendita, il creditore non ha diritto di chiedere il riscatto, se il possessore del fondo si offre pronto al pagamento della medesima e presenta per essa sufficienti cautele.

1787. La condizione risolutiva per inadempimento dei pesi, espressa o tacita, non può pregiudicare ai diritti acquistati dai terzi sugli immobili prima della trascrizione della domanda di risoluzione.

1788. Gli articoli 1783, 1784, 1785 e 1786 sono applicabili ad ogni altra annua prestazione perpetua costituita a qualsiasi titolo, anche per atto d'ultima volontà, ad eccezione di quella avente per causa una concessione d'acqua demaniale, e salve le speciali disposizioni riguardanti l'enfiteusi.

TITOLO XIV.

DEL CONTRATTO VITALIZIO

CAPO I.

DELLE CONDIZIONI RICHIESTE PER LA VALIDITÀ DEL CONTRATTO VITALIZIO.

1789. La rendita vitalizia può essere costituita a titolo oneroso, mediante una somma di danaro od altra cosa mobile, o mediante un immobile.

1790. Può altresì essere costituita a titolo semplicemente gratuito, per donazione o per testamento, e deve in tal caso essere rivestita delle forme stabilite dalla legge per tali atti.

1791. La rendita vitalizia costituita per donazione o per testamento è soggetta a riduzione, se eccede la quota di cui è permesso di disporre: è nulla, se è fatta a favore di persona incapace di ricevere.

1792. La rendita vitalizia può costituirsi tanto sulla vita di colui che somministra il prezzo, quanto su quella di un terzo che non ha diritto alla rendita.

1793. Essa può costituirsi sopra la vita di una o più persone.

1794. Può costituirsi a vantaggio di un terzo, benchè un altro ne abbia somministrato il prezzo.

In questo caso la rendita vitalizia, quantunque abbia il carattere di una liberalità, non richiede le formalità stabilite per le donazioni; ma va soggetta a riduzione o è nulla nei casi espressi nell'articolo 1791.

1795. Ogni contratto di rendita vitalizia costituita sopra la vita di una persona che al tempo del contratto era già defunta, non produce alcun effetto.

CAPO II.**DEGLI EFFETTI DEL CONTRATTO VITALIZIO
TRA LE PARTI CONTRAENTI.**

1796 Quegli a vantaggio del quale fu costituita una rendita vitalizia mediante un prezzo, può chiedere lo scioglimento del contratto, se il costituente non gli somministra le cautele stipulate per l'esecuzione.

1797. La sola mancanza del pagamento delle pensioni maturate non autorizza quello in cui favore è costituita la rendita vitalizia, a chiedere d'essere rimborsato del capitale o a rientrare nel possesso del fondo alienato. Egli ha solo il diritto di far sequestrare e di far vendere i beni del suo debitore, e di domandare che venga ordinato, quando il debitore non vi acconsenta, che col prodotto della vendita si faccia l'impiego d'una somma bastante per soddisfare alle pensioni.

1798. Il costituente non può liberarsi dal pagamento della rendita coll'offrire il rimborso del capitale, e col rinunciare alla ripetizione delle annualità pagate: egli è tenuto a pagare la rendita durante tutta la vita della persona o delle persone sopra la vita delle quali fu costituita, qualunque sia la durata della vita di tali persone, e per quanto gravosa abbia potuto divenire la prestazione della rendita.

1799. La rendita vitalizia è dovuta al proprietario in proporzione del numero dei giorni che ha vissuto.

Se però fu convenuto di pagare per rate anticipate, ciascuna rata s'acquista dal giorno in cui è scaduto il pagamento.

1800. Nel solo caso in cui la rendita vitalizia sia costituita a titolo gratuito, si può disporre che la medesima non sia soggetta a sequestro.

1801. La rendita vitalizia non si estingue colla perdita dei diritti civili del proprietario; ma deve essere pagata durante tutta la vita del medesimo alle persone indicate dalla legge.

TITOLO XV.

DEL GIUOCO E DELLA SCOMMESSA.

1802. La legge non accorda azione veruna pel pagamento di un debito di giuoco o di scommessa.

1803. Sono eccettuati i giuochi che contribuiscono all'esercizio del corpo, come sono quelli che addestrano al maneggio delle armi, alle corse a piedi o a cavallo, a quelle de' carri, al giuoco del pallone ed altri di tal natura.

Nondimeno l'autorità giudiziaria può rigettare la domanda, quando la somma impegnata nel giuoco o nella scommessa sia eccessiva.

1804. Il perdente non può in verun caso ripetere quanto avesse volontariamente pagato, purchè per parte del vincitore non siavi stato frode o dolo, e purchè il perdente non sia minore di età, interdetto o inabilitato.

TITOLO XVI.**DEL COMODATO****CAPO I.****DELLA NATURA DEL COMODATO.**

1805. Il comodato o prestito ad uso è un contratto, per cui una delle parti consegna all'altra una cosa, affinchè se ne serva per un tempo od uso determinato, coll'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta.

1806. Il comodato è essenzialmente gratuito.

1807. Le obbligazioni che si contraggono in forza del comodato, passano negli eredi del comodante e del comodatario.

Se però il prestito è stato fatto in riguardo del solo comodatario ed a lui personalmente, i suoi eredi non possono continuare a godere della cosa prestata.

CAPO II.**DELLE OBBLIGAZIONI DEL COMODATARIO.**

1808. Il comodatario è tenuto a vegliare da buon padre di famiglia alla custodia e conservazione della

cosa prestata, e non può servirsene che per l'uso determinato dalla natura della cosa o dalla convenzione, sotto pena del risarcimento dei danni.

1809. Se il comodatario impiega la cosa in un uso diverso o per un tempo più lungo di quello che dovrebbe, è responsabile della perdita avvenuta anche per caso fortuito, eccetto che provi che la cosa sarebbe ugualmente perita quando pure non l'avesse impiegata in un uso diverso o l'avesse restituita al tempo determinato nel contratto.

1810. Se la cosa prestata perisce per un caso fortuito a cui il comodatario l'avrebbe potuta sottrarre surrogandone una propria, o se egli, non potendo salvare che una delle due cose, ha preferito la propria, è responsabile della perdita dell'altra.

1811. Se la cosa fu stimata al tempo del prestito, la perdita, ancorchè avvenuta per caso fortuito, è a carico del comodatario, qualora non vi sia patto in contrario.

1812. Se la cosa si deteriora a cagione unicamente dell'uso per cui fu data a prestito e senza colpa del comodatario, questi non è obbligato pel deterioramento.

1813. Il comodatario che ha fatto qualche spesa per potersi servire della cosa comodata, non può ripeterla.

1814. Se più persone hanno unitamente preso a prestito la stessa cosa, ne sono obbligate in solido verso il comodante.

CAPO III.**DELLE OBBLIGAZIONI DEL COMODANTE.**

1815. Il comodante non può ripigliare la cosa data a prestito, fuorchè decorso il termine convenuto, ovvero, in mancanza di convenzione, dopo che la cosa ha servito all'uso per cui fu prestata.

1816. Nondimeno, se durante il detto termine o prima che sia cessato il bisogno del comodatario, sopravviene al comodante un urgente impreveduto bisogno di valersi della cosa, può l'autorità giudiziaria, secondo le circostanze, obbligare il comodatario a restituirla.

1817. Se durante il prestito il comodatario è stato obbligato, per conservare la cosa, a fare qualche spesa straordinaria, necessaria ed urgente in modo da non poterne avvisare il comodante, questi è tenuto a rimborsarne il comodatario.

1818. Se la cosa comodata ha difetti tali da recar danno a colui che se ne serve, il comodante è tenuto al risarcimento del danno, qualora conoscendo i difetti della cosa non ne abbia avvertito il comodatario.

TITOLO XVII.

DEL MUTUO



CAPO I.

DELLA NATURA DEL MUTUO.

1819. Il mutuo o prestito di consumazione è un contratto, per cui una delle parti consegna all'altra una data quantità di cose, coll'obbligo nell'ultima di restituire altrettanto della medesima specie e qualità di cose.

1820. In forza del mutuo il mutuatario diviene padrone della cosa mutuata, la quale, venendo in qualunque modo a perire, perisce per conto del medesimo.

1821. L'obbligazione risultante da un prestito in danari è sempre della medesima somma numerica espressa nel contratto.

Accadendo aumento o diminuzione nelle monete prima che scada il termine del pagamento, il debitore deve restituire la somma numerica prestata, e non è obbligato a restituire questa somma che nella specie in corso al tempo del pagamento.

1822. La regola contenuta nel precedente articolo non ha luogo, quando siansi somministrate monete d'oro o d'argento, e ne sia stata pattuita la restituzione nella medesima specie e quantità.

Se viene alterato il valore intrinseco delle monete, o queste non si possono ritrovare, o sono messe fuori di corso, si rende l'equivalente al valore intrinseco che le monete avevano al tempo in cui furono mutate.

1823. Se furono prestate verghe metalliche o derrate, il debitore non deve restituire che la stessa quantità e qualità, qualunque sia l'aumento o la diminuzione del loro prezzo.

CAPO II.

DELLE OBBLIGAZIONI DEL MUTUANTE.

1824. Nel mutuo il mutuante è obbligato alla stessa responsabilità stabilita dall'articolo 1818 pel comodato.

1825. Il mutuante non può prima del termine convenuto domandare le cose prestate.

1826. Non essendo fissato il termine della restituzione, l'autorità giudiziaria può concedere al mutuuario una dilazione secondo le circostanze.

1827. Ove siasi convenuto soltanto che il mutuuario paghi quando potrà o quando ne avrà i mezzi, l'autorità giudiziaria gli prescriverà un termine al pagamento, secondo le circostanze.

CAPO III.

DELLE OBBLIGAZIONI DEL MUTUATARIO.

1828. Il mutuuario è obbligato a restituire le cose ricevute a mutuo nella stessa quantità e qualità

e al tempo convenuto, e in mancanza è obbligato a pagarne il valore, avuto riguardo al tempo e al luogo in cui doveva secondo la convenzione fare la restituzione delle cose.

Se non è stato determinato nè il tempo nè il luogo, il pagamento si deve fare dal mutuuario secondo il valore corrente nel tempo in cui egli fu costituito in mora, e nel luogo in cui fu fatto il prestito.

CAPO IV.

DEL MUTUO AD INTERESSE.

1829. È permessa la stipulazione degli interessi nel mutuo di danaro, di derrate o di altre cose mobili.

1830. Il mutuuario che ha pagato interessi non convenuti o eccedenti la misura convenuta, non può ripeterli nè imputarli al capitale.

1831. L'interesse è legale o convenzionale.

L'interesse legale è determinato nel cinque per cento in materia civile e nel sei per cento in materia commerciale, e si applica nei casi in cui l'interesse sia dovuto e manchi una convenzione che ne stabilisca la misura.

L'interesse convenzionale è stabilito a volontà dei contraenti.

Nelle materie civili l'interesse convenzionale, eccedente la misura legale, deve risultare da atto scritto; altrimenti non è dovuto alcun interesse.

1832. Il debitore può sempre, dopo cinque anni

dal contratto, restituire le somme portanti un interesse maggiore della misura legale, non ostante qualsiasi patto contrario. Deve però darne sei mesi prima per iscritto l'avviso, il quale produce di diritto la rinunzia alla più lunga mora convenuta.

1833. Le disposizioni dell'articolo precedente non sono applicabili ai contratti di rendite vitalizie, nè a quelli che stabiliscono la restituzione per via di annualità che comprendono gl'interessi ed una quota destinata alla restituzione progressiva del capitale.

Esse non sono del pari applicabili a qualunque specie di debito contratto dallo Stato, dai comuni o da altri corpi morali colle autorizzazioni richieste dalle leggi.

1834. La quitanza pel capitale rilasciata senza riserva degli interessi fa presumere il loro pagamento e ne produce la liberazione, salva la prova contraria.

TITOLO XVIII.

DEL DEPOSITO E DEL SEQUESTRO.

1835. Il deposito in genere è un atto, per cui si riceve la cosa altrui coll'obbligo di custodirla e di restituirla in natura.

1836. Vi sono due specie di deposito:

Il deposito propriamente detto ed il sequestro.

CAPO I.

DEL DEPOSITO PROPRIAMENTE DETTO.

SEZIONE I.

Della essenza del deposito.

1837. Il deposito propriamente detto è un contratto essenzialmente gratuito, il quale non può avere per oggetto che cose mobili.

Esso non è perfetto che colla tradizione della cosa.

La tradizione si compie col solo consenso, se la cosa che si conviene di lasciare in deposito, sia già presso il depositario per qualche altro titolo.

1838. Il deposito è volontario o necessario.

SEZIONE II.

Del deposito volontario.

1839. Il deposito volontario ha luogo per consenso spontaneo di chi dà e di chi riceve la cosa in deposito.

1840. Il deposito volontario non si può regolarmente fare se non dal proprietario della cosa depositata, ovvero col suo consenso espresso o tacito.

1841. Il deposito volontario non può aver luogo che fra persone capaci di contrattare.

Ciò non ostante, una persona capace di contrattare che accetta il deposito fattole da una persona incapace, è tenuta a tutte le obbligazioni di un vero depositario: essa può esser convenuta in giudizio dal tutore o dall'amministratore della persona che ha fatto il deposito.

1842. Se il deposito è stato fatto da una persona capace ad una incapace, quella che ha fatto il deposito, non ha che l'azione rivendicatoria della cosa depositata, finchè questa si trova presso il depositario, ovvero un'azione di restituzione sino alla concorrenza di quanto si fosse rivolto in vantaggio di quest'ultimo.

SEZIONE III.

Degli obblighi del depositario.

1843. Il depositario deve usare nel custodire la cosa depositata la stessa diligenza che usa nel custodire le cose proprie.

1844. La disposizione del precedente articolo si deve applicare con maggior rigore,

1.° Quando il depositario si è offerto a ricevere il deposito;

2.° Quando ha stipulato una remunerazione per la custodia del deposito;

3.° Quando il deposito si è fatto unicamente per l'interesse del depositario;

4.° Quando si è convenuto espressamente che il depositario sarà obbligato per qualunque colpa.

1845. Il depositario non è responsabile in verun caso per gli accidenti prodotti da forza maggiore, eccetto che sia stato costituito in mora per la restituzione della cosa depositata.

1846. Non può servirsi della cosa depositata senza l'espresso o presunto permesso del deponente.

1847. Non può in alcun modo tentare di scoprire le cose depositate presso di sè, quando gli sono state affidate in una cassa chiusa o in un involto suggellato.

1848. Il depositario deve restituire l'identica cosa che ha ricevuto.

Un deposito di danaro, quando in conformità dell'articolo 1846 il depositario ne avesse fatto uso, deve restituirsi nelle medesime specie in cui fu fatto, nel caso tanto d'aumento quanto di diminuzione del loro valore.

1849. Il depositario non è tenuto a restituire la cosa depositata, che in quello stato in cui si trova al tempo della restituzione. I deterioramenti avvenuti senza sua colpa sono a carico del deponente.

1850. Il depositario, a cui la cosa depositata fu tolta per forza maggiore, e che ha ricevuto in luogo di quella una somma di denaro o qualche altra cosa, deve restituire ciò che ha ricevuto.

1851. L'erede del depositario, il quale ha venduto in buona fede la cosa che ignorava essere depositata, è obbligato soltanto a restituire il prezzo ricevuto, o a cedere la sua azione verso il compratore nel caso che il prezzo non gli sia stato pagato.

1852. Il depositario è tenuto a restituire i frutti che la cosa depositata avesse prodotto, e che fossero stati da lui riscossi.

Egli non è debitore di alcun interesse del danaro depositato, se non dal giorno in cui fu costituito in mora a farne la restituzione.

1853. Il depositario non deve restituire la cosa depositata se non a colui che gliel' ha affidata, o a colui in nome del quale fu fatto il deposito, o alla persona indicata per riceverlo, salvo il disposto dall'articolo 1841.

1854. Esso non può pretendere che il deponente provi d'essere proprietario della cosa depositata.

Ciò non ostante, se scopre che la cosa è stata rubata e chi ne è il vero padrone, deve denunziare a questo il deposito fatto presso di sè, intimandogli che lo reclami in un determinato e congruo termine, salve le disposizioni del codice penale. Se quegli a cui fu fatta la denunzia, è negligente nel reclamare il deposito, il depositario è validamente liberato colla consegna del deposito a colui dal quale l'ha ricevuto.

1855. In caso di morte del deponente, la cosa depositata non può restituirsi che all'erede.

Se vi sono più eredi, la cosa depositata deve restituirsi ad ognuno di essi per la sua porzione.

Se la cosa non è divisibile, essi debbono fra loro accordarsi sul modo di riceverla.

1856. Se per avvenuto cambiamento di stato il deponente ha perduto l'amministrazione de' suoi beni dopo il deposito, questo non può restituirsi se non

a colui che ha l'amministrazione dei beni del deponente.

1857. Se il deposito è stato fatto dal tutore o da un altro amministratore in tale qualità, e la sua amministrazione è finita al tempo della restituzione, questa non si può fare che alla persona già rappresentata od al nuovo rappresentante.

1858. Se nel contratto di deposito si è indicato il luogo in cui deve farsi la restituzione, il depositario è tenuto di trasportarvi la cosa depositata. Le spese di trasporto che occorressero, sono a carico del deponente.

1859. La restituzione deve farsi, se il contratto non indica il luogo, in quello ove si trova la cosa depositata.

1860. Il deposito si deve restituire al deponente appena lo domanda, quantunque siasi fissato nel contratto un termine per la restituzione, purchè non siavi presso il depositario un atto di sequestro o di opposizione nei modi stabiliti dalla legge.

Parimente il depositario può obbligare il deponente a ritirare il deposito; ma se per motivi speciali il deponente vi si oppone, spetta all'autorità giudiziaria il pronunziare.

1861. Ogni obbligazione del depositario si estingue, quando venga a scoprire e provi che a lui stesso appartiene la cosa depositata.

SEZIONE IV.

Degli obblighi del deponente.

1862. Il deponente è obbligato a rimborsare il depositario delle spese fatte per conservare la cosa depositata e a tenerlo indenne di tutte le perdite di cui il deposito può essergli stato occasione.

1863. Il depositario può ritenere il deposito sino all'intero pagamento di tutto ciò che gli è dovuto per causa del deposito stesso.

SEZIONE V.

Del deposito necessario.

1864. Il deposito necessario è quello a cui uno è costretto da qualche accidente, come un incendio, una rovina, un saccheggio, un naufragio o altro avvenimento non preveduto.

1865. Il deposito necessario è sottoposto a tutte le regole del deposito volontario, salvo quanto è disposto dall'articolo 1348.

1866. Gli osti e gli albergatori sono obbligati, come depositari, per gli effetti portati entro i loro alberghi dal viandante che vi alloggia: il deposito di tali effetti deve riguardarsi come un deposito necessario.

1867. Essi sono obbligati pel furto o pel danno arrecato agli effetti del viandante, nel caso che il

furto sia stato commesso, o che il danno sia stato arrecato dai domestici o dalle persone preposte alla direzione degli alberghi, o da estranei che li frequentano.

1868. Essi non sono obbligati pei furti commessi a mano armata o altrimenti con forza maggiore, o per negligenza grave del proprietario.

CAPO II.

DEL SEQUESTRO.

SEZIONE I.

Delle diverse specie di sequestro.

1869. Il sequestro è convenzionale o giudiziario.

SEZIONE II.

Del sequestro convenzionale.

1870. Il sequestro convenzionale è il deposito di una cosa controversa fatto da due o più persone presso un terzo che si obbliga di restituirla, terminata la controversia, a colui al quale sarà dichiarato che debba appartenere.

1871. Il sequestro può non essere gratuito.

1872. Quando è gratuito, è sottoposto alle regole del deposito propriamente detto, salve le differenze indicate in appresso.

1873. Il sequestro può avere per oggetto beni mobili od immobili.

1874. Il depositario incaricato del sequestro non può essere liberato prima che sia terminata la controversia, se non mediante il consenso di tutte le parti interessate o per una causa giudicata legittima.

SEZIONE III.

Del sequestro o deposito giudiziario.

1875. Oltre i casi stabiliti dal codice di procedura civile, l'autorità giudiziaria può ordinare il sequestro

1.° Di un immobile o di una cosa mobile, la cui proprietà o il cui possesso sia controverso fra due o più persone ;

2.° Delle cose che un debitore offre per la sua liberazione.

1876. La destinazione di un depositario giudiziale produce fra il sequestrante e il depositario vicendevoli obbligazioni. Il depositario deve usare per la conservazione delle cose sequestrate la diligenza di un buon padre di famiglia.

Deve presentarle tanto per soddisfare il sequestrante colla vendita, quanto per restituirle alla parte contro cui sono state fatte le esecuzioni, in caso di revocazione del sequestro.

L'obbligo del sequestrante consiste nel pagare al depositario la mercede stabilita dalla legge, o in mancanza dall'autorità giudiziaria.

1877. Il sequestro giudiziario viene affidato o ad una persona sulla quale le parti interessate sieno fra loro d'accordo, o ad una persona nominata d'ufficio dall'autorità giudiziaria.

Nell'uno e nell'altro caso, quegli a cui venne affidata la cosa, è sottoposto a tutti gli obblighi che produce il sequestro convenzionale.

TITOLO XIX.

DEL PEGNO.

1878. Il pegno è un contratto, col quale il debitore dà al creditore una cosa mobile per sicurezza del credito, da restituirsi in natura dopo l'estinzione del medesimo.

1879. Il pegno conferisce al creditore il diritto di farsi pagare con privilegio sulla cosa pignorata.

1880. Questo privilegio non ha luogo, se non quando vi è un atto pubblico o una scrittura privata che contenga la dichiarazione della somma dovuta, e della specie e natura delle cose date in pegno, o che abbia annessa una descrizione della loro qualità e misura e del loro peso.

Tuttavia la riduzione dell'atto in iscrizione non è richiesta, se non quando si tratta di un oggetto eccedente il valore di cinquecento lire.

1881. Il privilegio non ha luogo sopra i crediti, se non quando il pegno risulta da atto pubblico o

da scrittura privata, e ne è fatta notificazione al debitore del credito dato in pegno.

1882. In ogni caso il privilegio non sussiste sul pegno se non in quanto lo stesso pegno è stato consegnato, ed è rimasto in potere del creditore o di un terzo eletto dalle parti.

1883. Il pegno può essere dato da un terzo pel debitore.

1884. Il creditore non può disporre del pegno pel non effettuato pagamento: ha però il diritto di far ordinare giudizialmente, che il pegno rimanga presso di lui in pagamento e fino alla concorrenza del debito secondo la stima da farsi per mezzo di periti, oppure che sia venduto all'incanto.

È nullo qualunque patto, il quale autorizza il creditore ad appropriarsi il pegno o a disporne senza le formalità sopra stabilite.

1885. Il creditore è responsabile, secondo le regole stabilite nel titolo delle obbligazioni e dei contratti in genere, della perdita o del deterioramento del pegno avvenuto per sua negligenza.

Il debitore deve dal canto suo rimborsare il creditore delle spese occorse per la conservazione del pegno.

1886. Se è dato in pegno un credito il quale produce interessi, il creditore deve imputare tali interessi a quelli che possono essergli dovuti.

Se il debito per la cui sicurezza si è dato in pegno un credito, non produce per se stesso interessi, l'imputazione si fa al capitale del debito.

1887. Se il creditore abusa del pegno, il debitore può domandare che il medesimo sia posto sotto sequestro.

1888. Il debitore non può pretendere la restituzione del pegno, se non dopo di avere interamente pagato il capitale, gli interessi e le spese del debito, per la sicurezza del quale è stato dato il pegno.

Se il medesimo debitore avesse contratto un altro debito collo stesso creditore posteriormente alla tradizione del pegno, e tale debito fosse divenuto esigibile innanzi che si facesse luogo al pagamento del primo debito, il creditore non può essere costretto a rilasciare il pegno prima che venga interamente soddisfatto per ambidue i crediti, ancorchè non siasi stipulato di vincolare il pegno al pagamento del secondo debito.

1889. Il pegno è indivisibile, non ostante la divisibilità di ciò che è dovuto tra gli eredi del debitore, o fra quelli del creditore.

L'erede del debitore che ha pagato la sua parte del debito, non può domandare la restituzione della sua parte del pegno sino a che non sia interamente soddisfatto il debito.

Vicendevolmente l'erede del creditore che ha esatto la sua parte del credito, non può restituire il pegno in pregiudizio de' suoi coeredi non ancora soddisfatti.

1890. Le precedenti disposizioni non derogano alle leggi ed ai regolamenti particolari concernenti le materie commerciali e gli istituti autorizzati a far prestiti sopra pegni.